Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 531.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'« Istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri » Pag. 6639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 532.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del « Consorzio dell'Adda », del « Consorzio dell'Oglio » e del « Consorzio del Ticino » . . . . Pag. 6639

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1978.

Autorizzazione al comune di Alessano a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura . . . . Pag. 6640

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Affidamento al Consorzio del Chianti Putto dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. Pag. 6640

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 39.970.000.000, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 524 . . Pag. 6641

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Liestal (Svizzera) . . . . Pag. 6642

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Sostituzione di un liquidatore dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo . . . . Pag. 6643

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria alla società « Consulaudit S.p.a. », in Torino, già autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione . Pag. 6643

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1977, emessi per lire 1.000 miliardi e per lire 1.000 miliardi, in applicazione della legge 23 dicembre 1976, n. 874, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° aprile 1979 . . . . Pag. 6643

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 6644

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notaio. Pag. 6645

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari . . . . Pag. 6645

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Granocir dell'impresa Rumianca. Pag. 6645

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Vitene Z dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano. Pag. 6645

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Amitan P. 10 azzurro dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano . . . . Pag. 6645

Ministero del tesoro:

Ventesima ed ultima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste » . Pag. 6645

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 6645

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6646

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1975 . . . . . . Pag. 6647

Ospedale « S. Andrea » di Vercelli: Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi . . . Pag. 6647

Arcispedale « S. Maria Nuova » di Reggio Emilia: Concorso ad un posto di primario della divisione di nefrologia e dialisi . . . . Pag. 6647

Ospedale « Umberto I » di Fasano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6647

Ospedale civile di Padova: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6647

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1978, n 34.
Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 83/77 concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega delle funzioni agli enti locali . . . . Pag. 6648

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1978, n. 35.
Integrazioni e modifiche della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, in attuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . Pag. 6648

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1978, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 11 . . . . Pag. 6651

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 37.
Integrazione alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18. Istituzione del servizio di assistenza alle famiglie, alla maternità, all'infanzia ed ai giovani in età evolutiva. Pag. 6652

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 38.
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con legge 29 giugno 1977, n. 349, in materia di assistenza sanitaria già di competenza degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione Pag. 6652

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 39.
Acquisto di 976 azioni della FIDI-Toscana S.p.a. Pag. 6653

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 40.
Bilancio per l'esercizio finanziario 1978 dell'ETSAF. Pag. 6653

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali . . . . Pag. 6653

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 8.
Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali. Pag. 6655

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 9.
Distacco della frazione di Sarche di Lasino dal comune di Lasino e sua aggregazione al comune di Calavino. Pag. 6656

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 10.
Elevazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1976, n. 12 . . . . Pag. 6656

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 . . . . Pag. 6657

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 12.
Norme per l'unificazione dei turni elettorali comunali. Pag. 6658

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 13.
Modificazioni alle norme in materia di garanzia fidejussoria regionale di cui alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 31 agosto 1976, n. 40 . . . . Pag. 6658

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 14.
Aggregazione al comune di Busto Garolfo della frazione Olcella attualmente facente parte dei comuni di Arconate e di Dairago . . . . Pag. 6659

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 15.
Aggregazione del villaggio San Giuseppe del comune di Pieve Fissiraga al comune di Sant'Angelo Lodigiano. Pag. 6659

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 16.
Distacco della borgata Costa Bella dal comune di Marchirolo e relativa aggregazione al comune di Marzio. Pag. 6659

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 17.
Distacco della zona agricola compresa nel foglio n. 33 - Sezione 2ª, del comune di Morbegno e relativa aggregazione al comune di Albaredo . . . . Pag. 6660

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 18.
Distacco della contrada Lenna centro dal comune di Piazza Brembana e aggregazione al comune di Lenna (Bergamo). Pag. 6660

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 19.
Aggregazione al comune di Averara, previo distacco dal comune di Santa Brigida, della frazione Piazzamulini in provincia di Bergamo . . . . Pag. 6661

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 20.
Aggregazione previo distacco dal comune di Valnegra, della contrada « L'oro » al comune di Lenna . . Pag. 6661

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1978, n. 21.
Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto . . . . Pag. 6661

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 22.
Integrazione del finanziamento dei programmi di intervento 1975 e 1976, per l'attuazione del piano regionale ospedaliero di cui alle leggi regionali 3 settembre 1974, n. 55 e 29 gennaio 1975, n 27 . . . . Pag. 6663

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 23.
Norme sullo scioglimento degli E.C.A. . . . Pag. 6664

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1977, n. 48. Pag. 6665

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 25.
Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 « Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive » . . . . Pag. 6665

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 26.
Norme integrative della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21 . . . . Pag. 6666

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1978, n. 27.
Integrazione della legge regionale 3 settembre 1977, n. 49, concernente gli interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica . . . . Pag. 6666

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1978, n. 28.
Norme di attuazione degli articoli 23, 25 e 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Pag. 6666

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1978, n. 29.
Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1977, n. 21. Pag. 6667

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1978, n. 30.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63, concernente « Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma straordinario di edilizia residenziale » . . . . . . Pag. 6668

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1978, n. 31.
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, concernente provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualità di soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse . . . . Pag. 6668

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 531.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'« Istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri » non è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'ente pubblico « Istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri » è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Art. 2.

La parte di patrimonio, comprendente il materiale scientifico, i registri e le attrezzature tecniche di pertinenza dell'istituto, è devoluta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del proseguimento dei compiti istituzionali già svolti dal suddetto istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 532.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del « Consorzio dell'Adda », del « Consorzio dell'Oglio » e del « Consorzio del Ticino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che gli enti pubblici « Consorzio dell'Adda », « Consorzio dell'Oglio » e « Consorzio del Ticino » sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3, e che allo stato della legislazione le loro funzioni non rientrano nella competenza regionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti pubblici « Consorzio dell'Adda », « Consorzio dell'Oglio » e « Consorzio del Ticino » sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MARCORA — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 49

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1978.

Autorizzazione al comune di Alessano a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 ottobre 1973, modificato con il decreto interministeriale 3 aprile 1975, con il quale il comune di Alessano, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 37.730.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 3.733.000 per anni 10, pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 25 ottobre 1976, n. 319, della giunta municipale di Alessano, ratificata con atto consiliare 26 novembre 1976, n. 278, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 72.270.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura;

Vista la decisione 19 novembre 1976, n. 49810, della sezione provinciale di controllo di Lecce;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Alessano un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. dott. B. Paolo Torsello il comune di Alessano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 72.270.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Alessano un contributo straordinario, nella misura di L. 8.082.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni dieci.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1984.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Alessano il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 30 marzo 1978

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1978
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 375

(7213)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Affidamento al Consorzio del Chianti Putto dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai consorzi volontari per la tutela dei vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare, nei confronti soltanto dei propri consorziati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonchè dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali nonché di distribuire, ai consorziati medesimi, i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 30 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » del vino « Chianti » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal « Consorzio del Chianti Putto », con sede in Firenze, piazza San Firenze n. 3, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al sopracitato art. 21;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta dell'8 marzo 1978;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il Consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Chianti », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 citato in premessa, al Consorzio del Chianti Putto, limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7288)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 39.970.000.000, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 524.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 524, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla legge medesima, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166630/66-T-2 in data 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 313, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 39.970.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166630/66-T-2 in data 10 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - legge 10 ottobre 1975, n. 524 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, cinquecento copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 5.995.500, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 2.997.750 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 76

(7139)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Liestal (Svizzera).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 6 ottobre 1966, con il quale è stata istituita l'agenzia consolare di 2ª categoria in Liestal (Svizzera);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° agosto 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Liestal (Svizzera) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1978
Registro n. 454 Esteri, foglio n. 22

(7194)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Sostituzione di un liquidatore dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che, a seguito dell'abolizione delle imposte comunali di consumo, è venuto a cessare l'oggetto dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo - I.N.G.I.C., costituito con lo scopo di assumere appalti per la riscossione di detto tributo (art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418);

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, che prevede la messa in liquidazione dell'Istituto per cessazione del suo oggetto;

Visto l'art. 26 dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, in data 21 ottobre 1974, n. 7/P/3774, con il quale furono nominati liquidatori dell'I.N.G.I.C. il dott. Vincenzo Spena, dirigente superiore presso il Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ed il dott. Mario Tino, presidente dell'ente;

Considerato che il dott. Mario Tino è deceduto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione fatta dal Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giovanni Giagu, prefetto della Repubblica a riposo, è nominato liquidatore dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.), in sostituzione del dott. Mario Tino, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(7237)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria alla società « Consulaudit S.p.a. », in Torino, già autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1975, con il quale la società « Consulaudit S.p.a. », con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione del 14 dicembre 1977 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha deliberato di estendere l'oggetto sociale all'attività fiduciaria, nonché la successiva comunicazione-istanza del 25 gennaio 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con il precedente decreto 3 dicembre 1975 alla società « Consulaudit S.p.a. », con sede in Torino, è estesa all'attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(7303)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1977, emessi per lire 1.000 miliardi e per lire 1.000 miliardi, in applicazione della legge 23 dicembre 1976, n. 874, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° aprile 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un importo globale pari alla copertura della differenza fra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 165404/66-AD-3 in data 15 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 17 settembre 1977, con cui è stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione legislativa sopra cennata, un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1977, rimborsabili il 1° ottobre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 165406/66-AD-4 in data 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1977, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 30 settembre 1977, con cui è stata disposta, a termine della ripetuta autorizzazione legislativa, l'emissione di una seconda tranche di certifi-

cati di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1977, rimborsabili il 1° ottobre 1979;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,75% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di giugno, luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo e ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 7,05% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° aprile 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° aprile 1979 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati decreti ministeriali del 15 e del 29 settembre 1977, è pari al 5,79% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,75 % stabilito dagli articoli 2 dei richiamati decreti ministeriali in data 15 e 29 settembre 1977 e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° aprile 1979 sui predetti certificati dovrà essere pari al 6,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 165404/66-AD-3 del 15 settembre 1977 e n. 165406/66-AD-4 del 29 settembre 1977, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 1977 rimborsabili il 1° ottobre 1979, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente per lire 1.000 miliardi e lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 6,75 % relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° aprile 1979.

La spesa complessiva di L. 135.000.000.000 derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(7244)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1612/78 della commissione, dell'11 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1613/78 della commissione, dell'11 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1614/78 della commissione, dell'11 luglio 1978, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1615/78 della commissione, dell'11 luglio 1978, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 relativo ai metodi di denaturazione del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Raccomandazione n. 1616/78/CECA della commissione, del 10 luglio 1978, che modifica la raccomandazione n. 77/330/CECA, intesa ad istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1617/78 della commissione, dell'11 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Informazione concernente la data di entrata in vigore del protocollo complementare all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e del protocollo che stabilisce talune disposizioni negli scambi agricoli tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Decisione della commissione, del 22 giugno 1978, che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le calzature in cuoio per uomo e scarponi comuni della voce ex 64.02 della tariffa doganale comune, originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccatti pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 171 del 28 giugno 1978.

Pubblicati nel n. L 189 *del* 12 *luglio* 1978.

(175/C)

Regolamento (CEE) n. 1618/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1619/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1620/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1621/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1622/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1623/78 della commissione, del 12 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Regolamento (CEE) n. 1624/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, relativi ai prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n 1625/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/77 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1626/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria e la differenza di valore tra quest'ultima e la varietà di riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo.

Regolamento (CEE) n. 1627/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa per la campagna di commercializzazione 1978-79 i prezzi d'entrata nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1628/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1629/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1630/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1631/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1632/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1633/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1634/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1635/78 della commissione, del 12 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 368/77 della commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 52 del 24 febbraio 1977.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1534/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 180 del 3 luglio 1978.

Pubblicati nel n. L 190 *del* 13 *luglio* 1978.

(176/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 8 settembre 1978:

Grimaldi Agostino, notaio residente nel comune di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tolomeo Maria.

(7239)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7343)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Granocir dell'impresa Rumianca

Con decreto ministeriale 29 agosto 1978, è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Granocir concessa all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7189)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Vitene Z dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 5 maggio 1975 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Vitene Z, già registrato al n. 1955.

(7190)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Amitan P. 10 azzurro dell'impresa Sipcam S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 17 aprile 1974 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Amitan P. 10 azzurro, già registrato al n. 1533.

(7191)

MINISTERO DEL TESORO

Ventesima ed ultima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % «Trieste»

Si rende noto che il giorno 4 ottobre 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 5ª e 24ª (non ancora ammortizzate), del prestito nazionale redimibile 5 % «Trieste».

Il successivo giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ventesima ed ultima estrazione di tre serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1979.

I numeri delle serie estratte verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7238)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 3545 mod. 25-A. — Data: 29 luglio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Battagliese Enrico, nato ad Amalfi il 18 luglio 1927. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 12 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,95	834,95	834,90	834,95	834,90	834,95	835,05	834,95	834,95	834,95
Dollaro canadese	718,75	718,75	718,50	718,75	718,65	718,75	718,45	718,75	718,75	718,75
Franco svizzero	514,73	514,73	515,05	514,73	514,60	514,63	514,65	514,73	514,73	515,70
Corona danese	152,155	152,155	152,25	152,155	152,20	152,155	152,274	152,155	152,155	152,15
Corona norvegese	158,36	158,36	158,25	158,36	158,35	158,36	158,40	158,36	158,36	158,35
Corona svedese	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,47	187,40	187,40	187,40
Fiorino olandese	385,38	385,38	385,78	385,38	385,50	385,38	385,41	385,38	385,38	385,35
Franco belga	26,573	26,573	26,575	26,573	26,60	26,57	26,58	26,573	26,573	26,57
Franco francese	191 —	191 —	191 —	191 —	190,95	191 —	191,05	191 —	191 —	191 —
Lira sterlina	1622 —	1622 —	1621,50	1622 —	1622,20	1622 —	1622,22	1622 —	1622 —	1622 —
Marco germanico	418,10	418,10	418,15	418,10	418,05	418,10	418,06	418,10	418,10	418,10
Scellino austriaco	57,865	57,865	57,85	57,865	57,85	57,86	57,90	57,865	57,865	57,86
Escudo portoghese	18,45	18,45	18,35	18,45	18,30	18,45	18,30	18,45	18,45	18,45
Peseta spagnola	11,254	11,254	11,25	11,254	11,25	11,25	11,257	11,254	11,254	11,25
Yen giapponese	4,356	4,356	4,36	4,356	4,355	4,35	4,358	4,356	4,356	4,35

Media dei titoli del 12 settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Ricostruzione)	98,450
» 5 % (Città di Trieste)	98,125
» 5 % (Beni esteri)	98,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,225
» 5,50 % » » 1968-83	82,600
» 5,50 % » » 1969-84	78,650
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	77,100
» 6 % » » 1972-87	75,375
» 9 % » » 1975-90	83,575
» 9 % » » 1976-91	84 —
» 10 % » » 1977-92	87,775
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,150
» » » » 1-10-1979	101,500
» » » » 1- 1-1978/80	100,550
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,625
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,600
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,050
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,175
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,875
» » » 10 % 1- 1-1981	95,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835 —
Dollaro canadese	718,60
Franco svizzero	514,69
Corona danese	152,214
Corona norvegese	158,38
Corona svedese	187,435
Fiorino olandese	385,395
Franco belga	26,576
Franco francese	191,025
Lira sterlina	1622,11
Marco germanico	418,08
Scellino austriaco	57,882
Escudo portoghese	18,375
Peseta spagnola	11,255
Yen giapponese	4,357

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nello stato giuridico del personale degli enti ospedalieri, e in particolare l'art. 72 concernente i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di cardiologia per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 28 settembre 1976, con il quale il dott. Italo De Luca, nato a Maddaloni il 18 marzo 1942, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, in quanto l'attività prestata come assistente volontario dopo l'8 maggio 1969 non poteva essere valutata;

Vista l'ordinanza pronunziata il 25 ottobre 1976 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la quale era stata accolta l'istanza incidentale, di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. De Luca e, pertanto, quest'ultimo veniva ammesso con riserva a sostenere l'esame stesso;

Vista la sentenza 16 febbraio 1977 pronunciata dal tribunale medesimo, con la quale è stato accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. De Luca e annullato il provvedimento di esclusione;

Considerato che avverso tale sentenza non è stato interposto gravame;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dai quali risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 70/100;

Decreta:

Il dott. Italo De Luca, nato a Maddaloni il 18 marzo 1942, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1976, con il punteggio di 70/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7210)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(3225/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di nefrologia e dialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(3169/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FASANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 ottobre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(3214/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radioterapia e medicina nucleare;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di urologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di oncologia;
un posto di assistente della seconda divisione chirurgica;
cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Padova.

(3211/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1978, n. 34.

Modifica all art. 42 della legge regionale n. 83/77 concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega delle funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 9 giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, già modificato dalla legge regionale 8 febbraio 1976, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1978.

Resta di competenza degli organi regionali la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° luglio 1978.

All'attuazione del programma di interventi approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 128 del 31 gennaio 1978 provvedono comunque, anche mediante l'assunzione di nuovi impegni di spesa, fino al 31 dicembre 1978 gli organi regionali.

Rimane, parimenti, di competenza degli organi regionali la liquidazione delle ulteriori annualità di spesa pluriennali a carico di esercizi successivi a quello della delega, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al 1° gennaio 1979.

In via transitoria, i consorzi di bonifica montana approvano i bilanci preventivi e i relativi piani di riparto delle spese consortili per la emissione dei ruoli di contribuenza per lo intero esercizio 1978, fermo restando, ai sensi dei precedenti articoli 28 e 29, il subingresso delle comunità montane territorialmente competenti in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica montana, ivi compresi i ruoli di contribuenza ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 maggio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 aprile 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 maggio 1978.

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1978, n. 35.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, in attuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 9 giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono introdotte nella legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Nella presente legge, la legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 è indicata con le parole « legge regionale ».

Art. 2.

Il titolo primo della legge regionale è così modificato « interventi di sostegno economico e per l'istituzione dei servizi di assistenza sociale da parte degli enti locali ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale è sostituito dal seguente:

Art. 5 *Centri di vacanza.* — I comuni autorizzano l'istituzione e la gestione dei centri di vacanza di cui alla lettera *d*) dell'art. 3.

Apposito regolamento regionale stabilisce i presupposti per le autorizzazioni indicate al primo comma e le modalità del controllo igienico, sanitario, socio-educativo e contabile nei confronti degli enti gestori, sia pubblici che privati, disciplinando altresì l'adozione dei provvedimenti di diffida e di revoca delle autorizzazioni nel caso di irregolarità o di non osservanza delle disposizioni impartite. I provvedimenti di autorizzazione, diffida e revoca sono adottati dal comune in cui è ubicato il centro di vacanza.

Il regolamento in particolare determina:

i requisiti e le caratteristiche di località, ambienti ed attrezzature;

il numero ed i requisiti professionali del personale addetto ai centri;

gli accertamenti sanitari e le misure di profilassi igienica cui devono sottoporsi gli utenti ed il personale;

le registrazioni e le documentazioni obbligatorie;

i servizi prescritti per diversi tipi di soggiorno;

le modalità e la periodicità delle visite ispettive.

Il regolamento interno degli enti gestori deve consentire lo accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai locali dei centri di vacanza.

Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono costituire motivo di esclusione dal soggiorno nei centri.

Nel caso in cui siano ospitati soggetti affetti da tali minorazioni, i centri devono istituire o avvalersi di servizi idonei di educazione, assistenza e riabilitazione.

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale è sostituito dal seguente:

Art. 6 *Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei familiari affidatari o ospitanti.* — I criteri per l'accertamento e per la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture di ospitalità, nonchè dei nuclei familiari previsti dall'art. 3, sono stabiliti dai comuni, o, per gli interventi di loro competenza, dalle province in conformità alle condizioni stabilite con apposita legge regionale.

Le strutture di ospitalità, di cui al comma precedente, quando non siano istituite direttamente dagli enti locali territoriali sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del comune ove le strutture medesime sono ubicate.

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale è così modificato:

Art. 7 *Interventi dei comuni.* — Gli interventi di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attuati dal comune di residenza dell'assistito per i fini di cui all'art. 2 e con le modalità indicate ai successivi articoli della presente legge.

Tali interventi possono essere attuati anche a favore di non residenti, previo accertamento della necessità ed urgenza della prestazione da effettuare. Dell'intervento realizzato è data comunicazione al comune di residenza dell'assistito.

I servizi e le strutture utilizzati per assicurare le prestazioni, pur nella salvaguardia di particolari esigenze di specializzazione, sono rivolti alla generalità della popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere settoriale o per categorie di cittadini.

Art. 6.

L'art. 8 della legge regionale è così modificato:

Art. 8 *Interventi in materia di assistenza a categorie.* — Gli interventi di cui all'articolo precedente concernono, tra l'altro, le attività relative a:

a) l'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) l'assistenza post-penitenziaria;

c) gli interventi in favore dei minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

d) gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

e) gli interventi in favore di profughi stranieri, non riservati allo Stato dall'art. 24, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tra le funzioni assistenziali attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono inoltre comprese quelle già di competenza regionale tra cui, in particolare, quelle in favore:

1) delle categorie post-belliche nei limiti di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

2) dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive integrazioni e modificazioni;

3) degli inabili al lavoro ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

4) degli assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi dell'art. 5, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

5) degli hanseniani e loro familiari a carico ai sensi delle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4 e della legge regionale 28 aprile 1977, n. 26;

6) degli affetti da tubercolosi e loro familiari ai sensi dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;

7) delle coltivatrici dirette, delle lavoratrici artigiane e delle lavoratrici esercenti attività commerciali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4;

8) dei lavoratori emigrati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 46.

Art. 7.

L'art. 9 della legge regionale è così modificato:

Art. 9 - *Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti della magistratura.* — Gli interventi a favore dei minori soggetti ai provvedimenti di cui all'art. 23, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attuati nell'ambito del servizio istituito dalla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18, indipendentemente dalla residenza anagrafica dell'assistito, su richiesta ed in collaborazione con le autorità giudiziarie operanti nella Regione.

Il recupero delle spese per i ricoveri e gli affidamenti familiari, sostenute nell'ambito degli interventi di cui al primo comma, è attuato, esclusivamente nei confronti dei comuni non toscani, in base alle disposizioni previste dall'art. 72 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Sono introdotti dopo l'art. 9, i seguenti articoli:

Art. 9-*bis* - *Interventi ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.* — I provvedimenti di ricovero ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono attuati nei limiti previsti dall'art. 4 della presente legge e alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 7 anche a favore di non residenti.

Art. 9-*ter* - *Funzioni di controllo e vigilanza.* — Rientrano tra le funzioni attribuite ai comuni per effetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quelle relative a:

a) la vigilanza sull'attività assistenziale ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dell'art. 4 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

b) la vigilanza e il controllo di cui all'art. 4, punto 4 e all'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Art. 9.

L'art. 13 della legge regionale è così modificato:

Art. 13 - *Delega di funzioni concernenti le IPAB* — Tutte le funzioni amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè con i relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo art. 14, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzione. In particolare sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di amministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche statutarie, escluse quelle indicate al successivo art. 14, l'autorizzazione all'acquisto di immobili e alla accettazione di donazioni, eredità e legati.

I comuni esercitano la delega, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, attenendosi ai seguenti indirizzi:

a) i provvedimenti saranno diretti a superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;

b) sarà assicurato il coordinamento dell'attività degli enti e l'adattamento degli statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;

c) sarà assicurato il coordinamento degli interventi sociali svolti dalle IPAB con gli interventi sanitari e, più generalmente, di sicurezza sociale attuati nel territorio;

d) i servizi sociali delle IPAB saranno organizzati in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro gestione;

e) saranno favorite la riconversione e l'utilizzazione dei servizi delle IPAB secondo le finalità e la modalità d'intervento previste dal titolo I della presente legge.

La gestione temporanea di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso previsto dall'art. 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è affidata ad un commissario nominato dal comune.

L'indennità spettante al commissario è a carico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Entro sei mesi dalla nomina dovrà provvedersi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altro ente pubblico locale operante nella materia di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

Sono introdotti dopo l'art. 14 i seguenti articoli:

Art. 14-*bis* - *Delega delle funzioni concernenti le persone giuridiche private.* — Le funzioni concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione e che operano nella materia di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono sub-delegate ai comuni in cui gli enti hanno la propria sede legale. Sono riservate alla Regione le funzioni di cui all'art. 14-*ter*.

La delega concerne in particolare:

1) la nomina e la sostituzione di amministratori e di rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi (art. 25 del codice civile);

2) la sospensione dell'esecuzione di deliberazioni contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume (art. 23, ultimo comma, del codice civile);

3) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni ivi compreso l'annullamento delle deliberazioni di fondazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico e al buon costume (art. 25 del codice civile);

4) lo scioglimento dell'amministrazione delle fondazioni e la nomina di commissari (art. 25 del codice civile);

5) l'autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 25 del codice civile);

6) il coordinamento dell'attività di più fondazioni (art. 25 del codice civile).

Gli enti delegati si atterranno agli indirizzi stabiliti dall'articolo 13.

Art. 14-*ter* - *Funzioni concernenti le persone giuridiche private esercitate direttamente dalla Regione.* — Sono esercitate dal consiglio regionale, su proposta della giunta, le funzioni concernenti le persone giuridiche private di cui al precedente articolo, relative a:

1) il riconoscimento giuridico (art. 12 del codice civile);

2) l'approvazione dello statuto e delle successive modifiche, di associazioni e fondazioni (articoli 12 e 16 del codice civile);

3) l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni (articolo 26 del codice civile);

4) la trasformazione di fondazioni (art. 28 del codice civile);

5) la devoluzione dei beni di associazioni e fondazioni (articoli 31 e 32 del codice civile);

6) la dichiarazione di estinzione (art. 27 del codice civile).

L'autorizzazione all'acquisto di immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati è rilasciata dalla Regione secondo le norme fissate per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 11.

E' introdotto dopo l'art. 15 il seguente articolo:

Art. 15-*bis* - *Individuazione delle persone giuridiche private operanti in materia di beneficenza pubblica.* — Il consiglio regionale, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 14-*bis*, 14-*ter* e 15, individua, su proposta della giunta, le persone giuridiche private che operano nelle materie di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione.

Art. 12.

L'art. 16 della legge regionale è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 16 - *Trasferimento ai comuni delle funzioni degli enti comunali di assistenza.* — Con effetto dal 30 giugno 1978, le funzioni comunque svolte e il patrimonio degli enti comunali di assistenza sono trasferiti ai rispettivi comuni, i quali subentrano nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche, attive o passive, di pertinenza degli enti.

Dalla predetta data il personale di ruolo è assegnato ai rispettivi comuni.

E' altresì assegnato ai rispettivi comuni il personale non di ruolo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio continuativo presso gli enti comunali di assistenza alla data del 24 luglio 1977.

Art. 16-*bis* - *Trasmissione della documentazione concernente gli enti comunali di assistenza.* — Entro il 30 giugno 1978, il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza trasmette al rispettivo comune:

1) l'inventario dei beni;

2) l'elenco delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio;

3) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti con particolare riguardo alla posizione debitoria e creditoria dell'ente;

4) l'ultimo conto consuntivo deliberato;

5) il bilanco preventivo relativo all'anno 1978;

6) l'elenco del personale in servizio con specificazioni di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto;

7) il regolamento dell'ente con annessa pianta organica del personale;

8) il verbale di verifica della consistenza di cassa effettuata successivamente alla entrata in vigore della presente legge;

9) il contratto per il servizio di tesoreria.

La documentazione sopraindicata deve essere prodotta altresì per tutte le IPAB concentrate o amministrate dall'ente comunale di assistenza.

Art. 16-*ter* - *Scioglimento degli enti comunali di assistenza.* — Con effetto dal 1° luglio 1978 gli enti comunali di assistenza sono estinti. Dalla stessa data gli amministratori degli enti cessano da tutte le loro funzioni.

Qualora, alla detta data, non risultino compiute o completate le operazioni relative al trasferimento delle funzioni, i comuni provvedono direttamente a tutti gli adempimenti occorrenti, compresi quelli rivolti alla definitiva chiusura della gestione degli enti.

Il comune, sulla base dell'inventario consegnato dagli amministratori o delle rilevazioni direttamente effettuate, provvede a richiedere le trascrizioni relative all'avvenuto trasferimento di diritti su beni immobili o mobili registrati.

Art. 13.

L'art. 17 della legge regionale è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 17 - *Personale degli enti comunali di assistenza.* — Il personale degli enti comunali di assistenza, assegnato ai rispettivi comuni ai sensi del precedente art. 16, è utilizzato, fino all'inquadramento nei ruoli del comune, per l'esercizio delle attività connesse ai servizi sociali o anche, se necessario, per lo svolgimento di attività proprie, di altri servizi.

Tale utilizzazione avverrà, in ogni caso, nel rispetto della professionalità di ciascun dipendente e senza pregiudizio del futuro inquadramento.

Fino all'inquadramento nei ruoli dei comuni, al personale degli enti comunali di assistenza continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati all'art. 16, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

Art. 17-*bis* - *IPAB amministrate dagli enti comunali di assistenza.* — Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica o della legge regionale di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'amministrazione delle IPAB già concentrate o comunque amministrate dall'ente comunale di assistenza è affidata al comune, che può provvedervi anche attraverso appositi commissari.

Gli organi di amministrazione di IPAB, che siano espressi in parte dal consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza, rimangono in carica sino all'esaurimento del mandato in corso.

Alla scadenza, il comune provvede alla nomina degli amministratori già espressi dall'ente comunale di assistenza.

Art. 17-*ter* - *Gestione contabile dell'attività assistenziale.* — Il comune nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'ente comunale di assistenza è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

I mandati di pagamento relativi ad interventi assistenziali possono essere estinti dal tesoriere del comune, su richiesta dell'interessato, anche mediante:

a) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo raccomandata;

b) assegno postale localizzato.

Art. 14.

L'art. 18 della legge regionale è sostituito dall'articolo seguente:

Art. 18 - *Consorzi socio-sanitari e coordinamento territoriale.* — Le funzioni attribuite o delegate ai comuni per effetto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e delle norme della presente legge, sono esercitate attraverso i consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 28 agosto 1974, n. 50.

Fino alla costituzione dei consorzi, i comuni provvedono ad esercitare direttamente le funzioni loro attribuite o delegate. Onde evitare duplicazioni di servizi ed assicurare un'organica utilizzazione delle strutture esistenti, le province, fino all'entrata in funzione dei consorzi, coordinano i loro servizi con i comuni territorialmente interessati, comunicando tempestivamente le prestazioni effettuate o i contributi erogati al comune di residenza dell'assistito.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ed associazioni pubbliche che attuano interventi a carattere locale disciplinati dalla presente legge, comunicano tempestivamente le prestazioni effettuate e i contributi erogati al comune o al consorzio territorialmente interessato.

Art. 15.

Gli articoli 19 e 20 della legge regionale sono abrogati.

Art. 16.

L'art. 21 della legge regionale è sostituito dal seguente:

Art. 21 - *Oneri relativi all'esercizio di funzioni delegate.* — Entro il 28 febbraio di ogni anno la giunta regionale, sentiti gli enti delegati, sottopone all'approvazione del consiglio un piano relativo a:

a) la ripartizione fra gli enti delegati dei mezzi finanziari per gli oneri aggiuntivi di funzionamento di cui all'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30;

b) il comando di personale regionale presso gli enti delegati, a norma dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54;

c) l'assegnazione di beni regionali agli enti delegati.

Il piano è approvato entro il 15 marzo successivo ed è attuato dalla giunta regionale.

Per l'anno 1978 il piano è predisposto dalla giunta regionale entro il 30 settembre ed è approvato dal consiglio entro il 31 ottobre.

Art. 17.

L'art. 22 della legge regionale è sostituito dal seguente:

Art. 22 - *Finanziamento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni.* — La Regione provvede all'assegnazione ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 8, già esercitate dalla Regione medesima fino al 31 dicembre 1977.

Tale assegnazione è effettuata in favore dei comuni con provvedimento della giunta regionale, in proporzione diretta alla popolazione residente, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione ed in proporzione inversa alle condizioni socio-economiche di ciascun comune, determinate con deliberazione del consiglio regionale.

Per le funzioni di cui al punto 8 dell'art. 8, l'intervento finanziario da parte della Regione è attuato secondo le modalità previste dalla legge regionale 4 agosto 1977, n. 46.

Art. 18.

L'art. 23 della legge regionale è sostituito dal seguente:

Art. 23 - *Contributi per funzioni proprie dei comuni.* — La Regione per l'anno 1978, concorre con contributi alle spese sostenute dai comuni o dai loro consorzi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge.

I comuni o i consorzi interessati, alla ripartizione dei contributi di cui al comma precedente trasmettono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i programmi delle attività previste per l'anno 1978.

Scaduto il termine per la presentazione dei programmi di attività, il consiglio regionale su proposta della giunta, approva il programma regionale di intervento e provvede alla ripartizione dei fondi fra i comuni o loro consorzi, tenendo conto in particolare:

a) di situazioni di particolare arretratezza nel settore dei servizi sociali;

b) di obiettivi fissati da piani, programmi o progetti regionali;

c) dei servizi svolti anche a vantaggio di altri comuni della Regione;

d) dell'opportunità di proseguire attività e servizi assistenziali già realizzati negli anni precedenti con il concorso finanziario della Regione;

e) dei fondi già assegnati ai sensi dell'art. 22;

f) delle assegnazioni di fondi operate in base ad altre leggi regionali;

g) della necessità di assicurare la copertura delle spese relative agli interventi di carattere obbligatorio connessi alle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 8;

h) degli oneri sostenuti dalla Regione ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Art. 19.

L'art. 24 della legge regionale è sostituito dal seguente articolo:

Art. 24 - *Contributi per soggiorni di vacanza organizzati da associazioni e istituzioni senza fini di lucro.* — La Regione eroga direttamente contributi a favore di associazioni di fatto ed istituzioni legalmente riconosciute, senza fini di lucro, che organizzano a proprie spese soggiorni di vacanza per minori residenti in Toscana.

Il contributo regionale è determinato anche in relazione ai contributi erogati da altri enti e alla quota eventualmente a carico della famiglia.

Le associazioni e le istituzioni interessate trasmettono apposita domanda alla giunta regionale tramite il comune od il consorzio in cui hanno la propria sede e alla fine del soggiorno fanno pervenire una relazione sulle attività svolte, vistata dall'ente che ha autorizzato il soggiorno stesso.

La ripartizione dei contributi è approvata con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 20.

L'art. 25 della legge regionale e sostituito dal seguente articolo:

Art. 25 - *Contributi per funzioni proprie dei comuni per gli anni successivi al* 1978. — Con successiva legge regionale saranno stabilite le procedure di programmazione nel settore dei servizi sanitari e sociali e saranno fissate le modalità per l'assegnazione agli enti locali per gli anni 1979 e seguenti dei contributi di cui all'art. 23.

Art. 21.

L'art. 26 della legge regionale è sostituito dal seguente:

Art. 26 - *Imputazione della spesa.* — Alle spese derivanti dagli interventi di cui agli articoli 21, lettera *a*), 22 e 23 è fatto fronte con gli stanziamenti allocati in corrispondenza dei capitoli 27.000, 27.100 e 27.200 del bilancio di previsione per l'anno 1978, la cui dizione viene così modificata:

cap. 27.000. — Finanziamento delle funzioni già esercitate dalla Regione ed attribuite ai comuni per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 22 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, e successive modifiche e integrazioni).

cap. 27.100. — Contributi per le funzioni proprie dei comuni in materia di assistenza sociale (art. 23 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, e successive modifiche e integrazioni).

cap. 27.200. — Oneri aggiuntivi per l'esercizio di funzioni delegate (art. 21, lettera *a*) della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, e successive modifiche e integrazioni).

Art. 22.

L'art. 27 della legge regionale è sostituito dal seguente:

Art. 27 - *Determinazione e finanziamento degli oneri relativi ai soggiorni di vacanza.* — Alla determinazione e al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24, sarà provveduto con successiva legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1978.

Art. 23.

Gli articoli 28, 29 e 30 sono abrogati.

Art. 24.

All'art. 31 della legge regionale è aggiunto il seguente comma:

« E' altresì abrogato l'art. 20 della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 maggio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 aprile 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 maggio 1978.

(6447)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1978, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la definizione della procedura di liquidazione del consorzio di bonifica della Val d'Era, soppresso con legge regionale 2 marzo 1976, n. 11, senza ulteriori aggravi per la contribuenza consortile, facendo fronte, fra l'altro, agli oneri conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro con il personale dipendente quali giudizialmente accertati, è disposto un ulteriore contributo regionale straordinario di L. 400.000.000.

Art. 2.

Il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 2 marzo 1976, n. 11, cessa delle proprie funzioni alla data del 31 dicembre 1978.

Entro trenta giorni da tale data il commissario presenta alla Regione il bilancio finale della liquidazione, eccezione fatta per i prestiti e mutui garantiti dal rilascio di delegazione sulle entrate del cosorzio e tutt'ora accesi.

All'espletamento delle funzioni residue del commissario liquidatore, compresa la emissione e gestione del ruolo di contribuenza per il pagamento delle rate dei prestiti e mutui di cui al comma precedente, provvede, a partire dal 1979, la comunità montana della Val di Cecina.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge si provvede con apposito capitolo denominato: « Ulteriore contributo regionale straordinario a favore del soppresso consorzio di bonifica della Val d'Era » che si istituisce nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analogo importo, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)	L.	350.000.000
Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste	»	50.000.000
Totale in diminuzione	L.	400.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 53700. — Ulteriore contributo regionale straordinario a favore del soppresso consorzio di bonifica della Val d'Era	L.	400.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 giugno 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 maggio 1978 ed è stata vistata dal commissiario del Governo il 31 maggio 1978.

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 37.

Integrazione alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18. Istituzione del servizio di assistenza alle famiglie, alla maternità, all'infanzia ed ai giovani in età evolutiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18, sono inseriti i seguenti comma:

La Regione istituisce corsi per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale degli asili nido di cui alla legge regionale 24 marzo 1973, n. 16.

Il programma dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento deve corrispondere alle finalità stabilite dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e dalla legge regionale 24 marzo 1973, n. 16 e deve essere indirizzato alla conoscenza dell'intero arco dei bisogni del bambino fino al terzo anno di vita.

Art. 2.

Prima dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18, sono inseriti i seguenti comma:

A coloro che frequentano i corsi di perfezionamento di cui al presente articolo sono corrisposte le provvidenze per il diritto allo studio, secondo la normativa regionale vigente per le scuole di formazione professionale.

Le ore di frequenza dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione di cui al presente articolo sono riconosciute come normale orario di lavoro.

Art. 3.

All'art. 23 della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

E' abrogata la legge regionale 7 aprile 1975, n. 24.

Art. 4.

L'art. 24 della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18, è sostituito con il seguente:

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati annualmente con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 giugno 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 maggio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 giugno 1978.

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 38.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con legge 29 giugno 1977, n. 349, in materia di assistenza sanitaria già di competenza degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con legge 29 giugno 1977, n. 349, in materia di assistenza sanitaria già di competenza degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti, e posti in liquidazione, è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art. 21, lettera *p*), dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino alla emanazione, nella materia di cui al precedente comma, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 64 dello statuto e, in mancanza, fino a quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge, a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni trasferite.

Art. 2.

Il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) approva gli orientamenti generali relativi alla programmazione e al coordinamento dell'organizzazione dei servizi, presidi e attività degli enti, istituti e gestioni autonome posti in liquidazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della legge 29 giugno 1977, n. 349;

b) approva gli indirizzi generali relativi all'attuazione delle direttive del comitato centrale di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349;

c) approva gli indirizzi generali per l'attuazione delle convenzioni nazionali uniche di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1977, n. 349;

d) approva gli indirizzi generali relativi all'attuazione degli adempimenti di competenza regionale previsti dalle convenzioni nazionali uniche;

e) emana gli atti relativi alla nomina dei comitati di gestione delle convenzioni nazionali uniche di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Art. 3.

La giunta regionale:

a) esercita tutte le funzioni relative all'attuazione degli indirizzi e degli atti attribuiti alla competenza del consiglio regionale trasmettendo le relative disposizioni ai commissari ed ai dirigenti provinciali degli enti posti in liquidazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 29 giugno 1977, n. 349;

b) rilascia, sulla base degli orientamenti approvati dal consiglio regionale, le autorizzazioni che fossero eventualmente previste dalle direttive del comitato centrale di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349;

c) esercita tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite alla competenza del consiglio regionale;

d) dà comunicazione al consiglio regionale dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente alinea.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della giunta.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 giugno 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 maggio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 giugno 1978.

(6448)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. **39.**

Acquisto di 976 azioni della FIDI-Toscana S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 3 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad acquistare 976 azioni della FIDI-Toscana S.p.a. al valore nominale di L. 100.000 cadauna.

Art. 2.

Alla spesa di L. 97.600.000 si fa fronte con i fondi stanziati in apposito capitolo istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Negli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio del corrente esercizio, sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63100. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . L. 97.600.000

Di nuova istituzione:

Cap. 41250. — Spese per l'acquisto di azioni dalla FIDI-Toscana S.p.a. . . . . L. 97.600.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 giugno 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 maggio 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 15 giugno 1978.

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. **40.**

Bilancio per l'esercizio finanziario 1978 dell'ETSAF.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 3 *luglio* 1978)

(*Omissis*).

(6449)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. **7.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 23 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La nomina di persone estranee al consiglio, quali rappresentanti del comune in seno ad organi di enti o di istituzioni, deve tener conto dell'appartenenza al gruppo linguistico risultante dalla dichiarazione resa dagli interessati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, contenente norme transitorie in materia. Il rappresentante che risulti successivamente appartenere ad un gruppo linguistico diverso, in base a nuova dichiarazione resa ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, decade dalla carica».

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, le parole: «... la metà più uno ...», sono sostituite dalle parole: «... la maggioranza ...».

Art. 3.

Nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, la parola: «... cinquantunesimo ...», è sostituita dalla parola: «... quarantaseiesimo ...».

Al quinto comma dello stesso articolo dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 233 ...», sono inserite le parole: «e successive modificazioni ...».

Art. 4.

Al primo, secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ...», sono inserite le parole: «... e successive modificazioni ...».

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni le parole: «... entro l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature ...», sono sostituite dalle parole: «... prima della convalida dell'elezione ...».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo viene aggiunto il seguente:

«La causa di ineleggibilità prevista per coloro che hanno lite pendente con il comune, di cui al n. 8) del primo comma del presente articolo, non ha effetto se gli interessati abbiano presentato dichiarazione di rinuncia al giudizio prima della convalida della elezione».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il presidente della giunta regionale, d'intesa col commissario del Governo per la provincia interessata e col presidente della corte di appello di Trento, e sentito il presidente della giunta provinciale, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne da avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione».

All'ultimo comma dello stesso articolo, dopo le parole: «... commissario del governo ...», sono inserite le parole: «per la provincia interessata ...».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 23 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, le parole: « .. non oltre le ore 18 del quarantanovesimo giorno anteriore a quello della votazione », sono sostituite dalle parole: « ... non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione ... ».

Il terzo comma dello stesso articolo e sostituito dai seguenti:

« Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli già presentati ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il presidente della giunta provinciale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno ».

All'ultimo comma dello stesso articolo le parole: « .. non oltre il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione », sono sostituite dalle parole: « non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione ... ».

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, le parole: « ... un compenso fisso di L. 25.000 ... », sono sostituite dalle parole: « un compenso fisso di L 30.000 .. ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

« Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso fisso di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi di cui all'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato ».

Al terzo comma dello stesso articolo le parole: « L. 5.000 ... » sono sostituite dalle parole: « L. 10.000 ».

Al quarto comma dello stesso articolo le parole: « . L 15.000 al Presidente e di L 10.000 ai membri ... », sono sostituite dalle parole: « ... L. 20.000 al Presidente e di L 15.000 ai membri .. ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La lista dei candidati deve essere presentata da almeno 150 elettori nei comuni con più di 30.000 abitanti, 70 nei comuni con più di 10.000 abitanti, 35 nei comuni con più di 3.000 abitanti, 20 nei comuni con più di 1.000 abitanti e 10 nei comuni fino a 1.000 abitanti ».

Al quarto comma dello stesso articolo, dopo le parole: « nelle liste del comune », sono inserite le parole: « .. con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale ... ».

Dopo il quinto comma dello stesso articolo è inserito il seguente nuovo comma:

« Nessuna sotoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio nel collegio elettorale provinciale del quale fa parte il comune. La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere debitamente autenticata ».

Art. 10.

Al secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, le parole: « nè superiore della metà al numero dei consiglieri da eleggere ... », sono sostituite dalle parole: « nè superiore al numero dei consiglieri da eleggere aumentato della metà ... ».

Art. 11.

Il n. 2) del primo comma dell'art. 36 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, è integrato con la seguente frase: « tale certificato, per i comuni della provincia di Bolzano, deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia medesima ».

Il n. 3) del primo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« 3) la dichiarazione di accettazione di ogni candidatura autenticata da un notaio, dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliare. Nei comuni della provincia di Bolzano tale dichiarazione deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza del candidato ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, contenente norme transitorie in materia. L'appartenenza ad un gruppo linguistico, documentata in sede di candidatura, ha validità per tutta la durata della carica ».

Al n. 4) del primo comma dello stesso articolo, le parole: « per i comuni contemplati dal precedente articolo », sono sostituite dalle parole: « .. per i comuni della provincia di Bolzano . ».

Al secondo comma dello stesso articolo le parole: « .. del secondo giorno successivo », sono sostituite dalle parole: « del giorno successivo .. ».

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno con la contestuale attestazione del presidente della giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è abrogato.

Art. 12.

Al primo comma dell'art. 39 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, le parole: « entro il giorno successivo a quello stabilito per .. », sono sostituite dalle parole: « .. entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per ... ».

La lettera *b*) del primo comma dello stesso articolo è sostituita dalla seguente:

« *b*) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato di appartenenza ad un gruppo linguistico, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali attestante inoltre, per i comuni della provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto al voto per la elezione dei consigli comunali nella provincia medesima; ».

La lettera *c*) del primo comma dello stesso articolo è sostituita dalla seguente:

« *c*) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della giunta provinciale o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno; ».

Alla lettera *d*) del primo comma dello stesso articolo le parole: « ... dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o del grupo, vistata dal presidente dela giunta provinciale .. », sono sostituite dalle parole: « ... da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico, che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del presidente della giunta provinciale ... ».

Art. 13.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 60 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a*) recapitare il plico di cui all'art. 54 al sindaco del comune o suo delegato, il quale ne curerà il successivo inoltre al pretore; ».

Art. 14.

Al secondo comma dell'art. 62 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, le parole: « ... alla trasmissione al pretore del mandamento del plico di cui all'art. 54 ... », sono soppresse; e le parole: « ... e loro consegna al segretario comunale a termini dell'art. 72, nonchè la riconsegna ... », sono sostituite dalle parole: « ... e loro consegna al sindaco del comune o suo delegato, a termini dell'art. 72, nonchè alla riconsegna ... ».

Art. 15.

Al quarto comma dell'art. 63 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, le parole: « ... nonché per la trasmissione immediata alla giunta regionale dell'altro esemplare ... », sono sostituite dalle parole: « ... nonchè per il recapito al sindaco del comune o suo delegato per l'immediato inoltro alla giunta regionale dell'altro esemplare ... ».

Art. 16.

All'ultimo comma dell'art. 67 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, le parole: « ... alla loro consegna al segretario comunale ... », sono sostituite dalle parole: « ... al loro recapito al sindaco del comune o suo delegato ... ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'art. 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni è soppresso.

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I plichi ed i pacchi diretti al pretore, alla giunta regionale ed al comune sono consegnati direttamente dal presidente del seggio, o per sua delega scritta, da un componente del medesimo, al sindaco del comune o suo delegato che ne rilascia ricevuta e ne cura l'immediato inoltro agli uffici destinatari ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 maggio 1978

MARZIANI

Visto, il commissario del Governo per la prov. di Trento: BIANCO

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 8.
Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 23 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, l'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, contenente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modificato con legge regionale 3 novembre 1973, n. 19, è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta o di reversibilità prevista dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è estesa in misura pari a L. 91.100 mensili, a favore del coniuge o, in assenza, congiuntamente ai figli, di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, residenti nelle provincie di Trento e di Bolzano, ancorchè lo iscritto alla gestione speciale sia deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della precitata legge n. 153 e, se titolare di pensione, questa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

La pensione di cui al precedente comma spetta qualora gli interessati non abbiano titolo a pensione di importo pari o superiore a quello ivi previsto e semprechè nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei confronti dei soggetti di cui al primo comma, che percepiscono pensioni di importo inferiore a quello della pensione prevista dalla presente legge, quest'ultima viene ridotta in misura corrispondente all'importo della pensione percepita ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, contenente provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori, è sostituito dal seguente:

« Il beneficio di cui all'articolo precedente spetta purchè la inabilità si sia verificata entro quattro anni dalla cessazione dell'attività nelle lavorazioni soggette a rischio e qualora venga accertata una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore all'11 % ».

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° luglio 1977, l'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, contenente provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori, è sostituito dal seguente:

« La misura della rendita di cui al precedente art. 1, è determinata, con applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base di una retribuzione annua di lire 3 milioni 500 mila.

Le norme del testo unico citato al precedente comma si applicano altresì per l'accertamento della sordità derivante da rumori, per la valutazione del grado di inabilità ed in genere per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge ».

Art. 4.

Qualora il reddito complessivo lordo del beneficiario della rendita, prevista dall'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, al netto della rendita stessa e delle eventuali quote integrative, abbia superato nell'anno precedente l'importo di lire 5 milioni, la rendita e le eventuali quote integrative sono corrisposte nella misura del 50 %. La rendita non viene corrisposta se il reddito risulta superiore all'importo di lire 7 milioni.

Le limitazioni di cui al comma precedente si applicano dal 1° luglio 1978 e non riguardano le prestazioni di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Entro il 30 giugno di ogni anno i beneficiari della rendita sono tenuti a presentare all'amministrazione regionale una dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 1114, attestante il reddito complessivo lordo conseguito nello anno precedente. La riduzione o la sospensione della rendita ha effetto dal 1° luglio e ha durata annuale.

Art. 5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, contenente norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, modificata con leggi regionali 10 novembre 1965, n. 14, 14 agosto 1967, n. 16 e da ultimo con l'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

« le rendite dovute, ai sensi del precedente art. 1, ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi e asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate sulla base di una retribuzione annua di lire 3 milioni 500 mila ».

Art. 6.

In conseguenza degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, è elevata a lire 320 milioni per l'esercizio 1977 e a lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1978.

Le autorizzazioni di spesa, previste dalle leggi regionali 14 agosto 1971, n. 29, e successive modificazioni ed 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, in applicazione del disposto di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, sono elevate a decorrere dall'esercizio 1978 a lire 650 milioni, rispettivamente a lire 103 milioni.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1977 e alla maggior spesa complessiva di lire 655 milioni a carico dell'anno 1978, si provvede con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per i rispettivi esercizi finanziari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 maggio 1978

MARZIANI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(6469)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 9.

Distacco della frazione di Sarche di Lasino dal comune di Lasino e sua aggregazione al comune di Calavino.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 28 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Sarche di Lasino, con la circoscrizione territoriale quale risulta dall'allegata cartografia, è distaccata dal comune di Lasino ed aggregata al comune di Calavino.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'art. 1 della presente legge, saranno regolati dalla giunta provinciale di Trento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 giugno 1978

MARZIANI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 10.

Elevazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1976, n. 12.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 28 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ELEVAZIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1975, n. 9, è sostituito dal seguente:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, prevista dall'art. 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è estesa ai soggetti contemplati nel primo comma, lettera *b*), e nel secondo comma dell'art. 205 del citato testo unico, obbligatoriamente iscritti negli elenchi nominativi del servizio contributi agricoli unificati, che siano residenti nella Regione e le cui aziende agricole si trovino nell'ambito territoriale della medesima.

L'indennità di cui al precedente comma è erogata per i casi di inabilità temporanea assoluta, derivanti da infortunio sul lavoro e da malattia professionale, contemplati dagli articoli 210 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nei limiti e secondo le norme che disciplinano tale forma previdenziale ».

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 l'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1975, n. 9, è sostituito dal seguente:

« La misura dell'indennità di cui al precedente art. 1 è stabilita in L 5.000 per ciascun soggetto avente titolo.

Qualora la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura di cui al comma precedente è elevata a L. 7.000 a decorrere dal 90° giorno.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono ulteriormente elevati rispettivamente a L 5.500 e a L. 7.500 con decorrenza dal 1° gennaio 1979 ».

Art. 3.

L'indennità giornaliera è corrisposta nella misura e con la decorrenza di cui al precedente art. 2, ancorchè l'infortunio o la malattia professionale si siano verificati in data anteriore al 1° gennaio 1978.

Nei riguardi dei soggetti colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si prescinde, per tutta la durata dell'inabilità derivante dall'infortunio o dalla malattia, dal requisito per l'iscrizione negli elenchi nominativi del servizio contributi agricoli unificati.

Titolo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1976, N. 12

Art. 4.

L'art. 1 della legge regonale 24 novembre 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano assicurano i mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura che prestino la loro attività per non meno di 51 giornate nell'anno, secondo le norme e nei limiti dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Agli apprendisti, ai lavoratori addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, ai lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, i quali prestino la loro attività per almeno 24 ore settimanali presso uno o più datori di lavoro, è estesa l'indennità di malattia secondo le norme, modalità e limiti in vigore per gli operai dell'industria ».

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del finanziamento delle prestazioni previste dal presente titolo, la Regione assegna alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano un contributo annuo:

a) di L. 285.000.000 per l'esercizio 1978 e di L. 245.000.000 per gli esercizi successivi da ripartirsi in proporzione al numero medio mensile dei soggetti previsti dal precedente art. 1, compresi i familiari a carico, in costanza di rapporto assicurativo, rilevato presso ciascuna cassa nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;

b) di L. 215.000.000 per l'esercizio 1978 e di L. 185.000.000 per gli esercizi successivi, da ripartirsi in proporzione al numero dei soggetti, compresi i familiari a carico, previsti dal precedente art. 3, risultante presso ciascuna cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

La giunta regionale provvede alla ripartizione tra le due casse dei contributi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ».

Art. 7.

I contributi annui previsti dall'art. 15, lettera *b*) e dall'art. 19 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, sono ridotti, a partire dall'esercizio 1978, rispettivamente, a L. 25.000.000 e L. 15.000.000.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

In conseguenza degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1, l'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, e successive modificazioni, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, a L. 700.000.000 e a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 a L. 770.000.000.

Art. 9.

Alla copertura del maggior onere di L. 370.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede per L. 170.000.000 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario e per L. 200.000.000 con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa disposte con gli articoli 6 e 7 della presente legge.

Al maggior onere di L. 70.000.000 per l'anno 1979 rispetto all'esercizio 1978 si provvede con la somma di pari importo disponibile per l'esercizio 1979, in applicazione dell'art. 6 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 giugno 1978

MARZIANI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(6470)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. **11.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 18 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è così modificato:

« In caso di assunzione ad orario ridotto o per il personale assunto a contratto, il compenso viene rapportato alle ore giornaliere effettivamente svolte, fatta eccezione per le quote di aggiunta di famiglia che vanno corrisposte per intero, sempreché tali emolumenti non vengano già corrisposti in relazione ad altri rapporti di lavoro. L'indennità integrativa speciale va corrisposta in proporzione alle ore giornaliere effettivamente svolte ».

Art. 2.

Al n. 2) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, sono aggiunte le parole seguenti:

« In ogni caso il limite massimo di età non si osserva nelle assunzioni di personale a contratto, di personale ad orario ridotto e di personale proveniente da enti, associazioni ed organizzazioni che di fatto hanno svolto un servizio di interesse pubblico, che in seguito a disposizioni di legge è assunto direttamente dai comuni ».

Art. 3.

L'art. 50 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito con il seguente:

« Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento prolungato del segretario comunale, sempre che non sia previsto nei ruoli organici del comune il posto di vicesegretario comunale, il presidente della giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del sindaco del comune interessato, da presentarsi almeno otto giorni prima del verificarsi dell'assenza nei casi normali, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario comunale di un comune viciniore, sentito il sindaco di questo comune, o da un segretario comunale collocato in disponibilità a sensi del precedente articolo.

Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretariale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente che non può essere superiore ai quattro quinti del trattamento economico iniziale già previsto per il posto di segretario comunale.

L'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del comune o del consorzio presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza ».

Art. 4.

Dopo l'art. 50 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente art. 50-*bis*:

« Quando, provvedendovi a termini del precedente art. 50, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretariale, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni o consorzi della terza e quarta classe possono essere conferiti dal presidente della giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale, o che abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

La graduatoria è formata nel gennaio di ciascun anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

votazione di laurea;

votazione risultante dal certificato di idoneità di cui all'articolo 36, secondo comma;

votazione del corso di cui all'art. 40;

altri titoli di studio;

titoli di servizio;

situazione di famiglia.

Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali, devono essere prodotte alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano nel mese di dicembre ».

Art. 5.

Dopo l'art. 50-*bis* della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, viene introdotto il seguente art. 50-*ter*:

« La commissione provinciale di cui al precedente articolo è nominata dalla giunta provinciale ed è così composta:

dall'assessore provinciale per gli enti locali o suo delegato, in qualità di presidente;

da un funzionario addetto all'assessorato provinciale per gli enti locali;

da due sindaci scelti su una terna proposta dalle organizzazioni rappresentative dei comuni della provincia;

da un segretario comunale, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria.

Un funzionario della provincia eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel consiglio provinciale ».

Art. 6.

Dopo l'art. 50-*ter* della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, viene introdotto il seguente art. 50-*quater*:

« Per l'anno 1978, in deroga a quanto disposto dall'art. 50-*bis* gli incarichi di reggenza e di supplenza sono conferiti dal presidente della giunta provinciale territorialmente competente, prescindendo dalla graduatoria ».

Norma transitoria

Art. 7.

Per la durata massima di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di assicurare la regolarità e la continuità del servizio di segreteria in caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o di vacanza provvisoria del posto, nonchè per consentire l'attribuzione dell'incarico di vice-segretario, potranno essere ammessi sia ai corsi di preparazione di cui all'art. 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, che, direttamente all'esame per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'art. 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, indetti dalla giunta provinciale di Trento, i cittadini italiani con residenza nella Regione, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, che si trovino in servizio presso una delle amministrazioni comunali della Regione e che alla data del bando di indizione delle prove in esame abbiano già maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella carriera di concetto o equipollente.

Per consentire il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo, la provincia di Trento può indire sessioni speciali per gli esami previsti dall'art. 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

Gli abilitati di cui al presente articolo i quali anche successivamente non abbiano conseguito il diploma di laurea in una delle discipline previste dall'art. 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, potranno espletare le funzioni di segretario comunale titolare solo in sedi segretarili che appartengono alla terza e quarta classe della provincia di Trento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 luglio 1978

MARZIANI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. **12**.

Norme per l'unificazione dei turni elettorali comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 18 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elevazioni per il loro rinnovo, le quali si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno di scadenza, se eletti nel primo semestre dell'anno ed in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno successivo, se eletti nel secondo semestre dell'anno ».

Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le elezioni si effettuano novanta giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, oppure dal verificarsi delle condizioni che rendono necessarie le elezioni e, comunque, dalla sostituzione, anche provvisoria, dei consigli con commissari ».

Il sesto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il termine indicato nel comma precedente può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario per poter effettuare dette elezioni in una domenica compresa nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno successivo ».

Art. 2.

Dopo l'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

« In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente i consigli comunali verranno rinnovati in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno:

1980 se eletti nel secondo semestre dell'anno 1974, e negli anni 1975, 1976;

1983 se eletti nel corso degli anni 1977, 1978 e 1979;

1985 se eletti nel corso degli anni 1980, 1981 e 1982;

1989 se eletti nel corso degli anni 1983, 1984 e 1985 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 luglio 1978

MARZIANI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(6471)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **13**.

Modificazioni alle norme in materia di garanzia fidejussoria regionale di cui alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 31 agosto 1976, n. 40.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 28 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

« In relazione alla garanzia di cui al primo comma e per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, la Regione, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escuzione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario ».

Art. 2.

La fidejussione prevista dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1976, n. 24, è concessa, con le modalità ed alle condizioni previste in detto articolo, sino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di lire 10 miliardi.

Art. 3.

All'onere eventualmente derivante dalla concessione delle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40, con imputazione della spesa al cap. 183103 « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative » annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1978

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 *dicembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *gennaio* 1978, *prot.* 21802/748).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **14.**

Aggregazione al comune di Busto Garolfo della frazione Olcella attualmente facente parte dei comuni di Arconate e di Dairago.

(Pubblicata nel 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Olcella facente parte del comune di Arconate e la frazione di Olcella facente parte del comune di Dairago, sono aggregate al comune di Busto Garolfo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Busto Garolfo provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle province, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1978

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 *dicembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *gennaio* 1978, *prot.* 20402/870).

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **15.**

Aggregazione del villaggio San Giuseppe del comune di Pieve Fissiraga al comune di Sant'Angelo Lodigiano.

(Pubblicata nel 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il villaggio denominato San Giuseppe della frazione Maiano in provincia di Milano è distaccato dal comune di Pieve Fissiraga ed aggregato al comune di Sant'Angelo Lodigiano, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, allegata come parte integrante alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Sant'Angelo Lodigiano provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle province, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1978

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 *dicembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *gennaio* 1978, *prot.* 20402/871).

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **16.**

Distacco della borgata Costa Bella dal comune di Marchirolo e relativa aggregazione al comune di Marzio.

(Pubblicata nel 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La borgata del comune di Marchirolo, in provincia di Varese, denominata Costa Bella, è distaccata dal comune di Marchirolo ed aggregata al comune di Marzio, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Varese, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Marzio provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle provincie, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a «Rimborso alle provincie ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali», annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *dicembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *gennaio* 1978, *prot.* 20402/872).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 17.

Distacco della zona agricola compresa nel foglio n. 33 Sezione 2ª. del comune di Morbegno e relativa aggregazione al comune di Albaredo.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il territorio compreso nel foglio n. 33 Sezione 2ª. della mappa del comune di Morbegno, in provincia di Sondrio, delimitato dalla valle dei Mulini, dal torrente Bitto, dalla valle Panizza e dalla strada vicinale di Orta e contrassegnato in rosso nella pianta planimetrica annessa alla presente legge, è distaccato dal comune di Morbegno ed aggregato al comune di Albaredo.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Sondrio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Albaredo provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione al territorio annesso.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle provincie, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a «Rimborso alle provincie ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali», annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *dicembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *gennaio* 1978, *prot.* 20402/976).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 18.

Distacco della contrada Lenna centro dal comune di Piazza Brembana e aggregazione al comune di Lenna (Bergamo).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La contrada denominata Lenna centro in provincia di Bergamo è distaccata dal comune di Piazza Brembana ed aggregata al comune di Lenna secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica allegata come parte integrante alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Bergamo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

Il comune di Lenna provvederà a modificare il proprio strumento urbanistico estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle provincie, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a «Rimborso alle provincie ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali», annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *dicembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *gennaio* 1978, *prot.* 20402/977).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **19**.

Aggregazione al comune di Averara, previo distacco dal comune di Santa Brigida, della frazione Piazzamulini in provincia di Bergamo.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 28 gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Piazzamulini è distaccata dal comune di Santa Brigida ed aggregata al comune di Averara, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica, contenente la descrizione dei nuovi confini, allegata, come parte integrante, alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Bergamo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione del comune di Averara provvederà a modificare il proprio strumento urbanistico, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle provincie, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle provincie ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto fra le spese correnti ed obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *dicembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *gennaio* 1978, *prot.* 20402/978).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **20**.

Aggregazione previo distacco dal comune di Valnegra, della contrada « L'oro » al comune di Lenna.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 28 gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La contrada denominata « L'oro » è distaccata dal comune di Valnegra ed aggregata al comune di Lenna, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, allegate alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Bergamo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione del comune di Lenna provvederà a modificare il proprio strumento urbanistico, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle provincie, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle provincie ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *dicembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *gennaio* 1978, *prot.* 20402/747).

(*Omissis*).

(6602)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1978, n. **21**.

Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del* 30 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) Nel quadro dei provvedimenti intesi ad assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, la Regione concede, nelle more dell'applicazione dell'art. 28 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, agli enti pubblici, alle imprese e alle cooperative che esercitano autoservizi in concessione di competenza regionale per l'anno 1977 un contributo straordinario d'esercizio e per l'anno 1978 un'anticipazione sul contributo straordinario d'esercizio.

2) Il contributo relativo al 1977 è comprensivo delle anticipazioni erogate per l'anno 1977 ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, e viene corrisposto al netto di dette anticipazioni.

3) E' concesso inoltre un contributo straordinario di esercizio per gli anni 1977 e 1978 ai concessionari delle funivie adibite prevalentemente al servizio di trasporto pubblico in forma continuativa Albino-Selvino e Argegno-Pigra.

Art. 2.

1) Il contributo d'esercizio per l'anno 1977 e l'anticipazione del contributo d'esercizio per il 1978 sono determinati sulla base della percorrenza relativa alle concessioni autorizzate tenuto conto delle dimensioni delle aziende, del rapporto tra introiti da tariffa preferenziale e introiti totali da tariffa, della velocità

commerciale degli autoservizi di linea, delle percorrenze su linee di montagna e delle modificazioni negli introiti intervenute a seguito dell'applicazione della legge regionale 27 aprile 1977, n. 20.

2) La misura del contributo e dell'anticipazione di cui al primo comma sono stabilite fino ad un massimo di lire centocinquanta per autobus/km.

3) Ai concessionari il cui organico del personale iscritto a libro matricola è superiore a venticinque unità, per il periodo cui si riferisce il contributo o l'anticipazione, viene corrisposto un contributo integrativo in base: al rapporto tra introiti da tariffa; alla velocità commerciale degli autoservizi risultante dai disciplinari di concessione e dagli orari approvati, o comunque da autorizzazioni regionali; alle percorrenze effettuate su linee di montagna e all'incidenza degli aumenti tariffari.

Il contributo integrativo di cui sopra è determinato secondo la seguente formula:

$$C = C_1 n + 50 m$$

ove:

C = contributo integrativo in lire

$C_1 = 1/2 (I + 160 - 2{,}28 Vc)$ = contributo integrativo unitario in lire per autobus/km

Vc = velocità commerciale

I = 70 ove gli introiti da tariffa preferenziale (Ip) diviso introiti totali da tariffa (It) sono minori o uguali al trenta per cento

I = 120 ove gli introiti da tariffa preferenziale (Ip) diviso introiti totali da tariffa (It) sono superiori al trenta per cento e inferiori al cinquanta per cento

I = 170 ove gli introiti da tariffa preferenziale (Ip) diviso introiti totali da tariffa (It) sono uguali o maggiori al cinquanta per cento

n = autobus/km annui di concessione

m = autobus/km annui su linee in concessione con percorrenza in montagna.

4) il contributo d'esercizio calcolato ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo viene corretto moltiplicandolo per un indice K che tiene conto delle variazioni sugli introiti conseguenti all'aumento tariffario di cui alla legge regionale 27 aprile 1977, n. 20.

L'indice K si calcola come segue:

$$K = 1 + 0{,}5\left(1 - \frac{\Delta i}{\Delta}\right)$$

ove:

Δi = variazione percentuale degli introiti da tariffa sulla singola azienda rispetto al primo trimestre 1977

Δ = media regionale della variazione percentuale degli introiti rispetto al primo trimestre 1977,

per il contributo di esercizio 1977 il coefficiente si applica alla quota di contributo detratte le anticipazioni.

5) Qualora i concessionari siano enti pubblici o imprese a prevalente partecipazione pubblica la misura del contributo e dell'anticipazione è determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo.

6) Sono considerate linee di montagna quelle il cui percorso si svolge nel territorio di comuni appartenenti a comunità montane di cui alla legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, e successive modificazioni, e alla legge regionale 12 agosto 1974, n. 45, e interessi il territorio di non più di due comuni non appartenenti a comunità montane e per le quali si verifichino almeno una delle seguenti condizioni:

il dislivello tra la quota minima e la massima del percorso non sia inferiore ai quattrocento metri;

la pendenza media della linea tra i due capilinea sia superiore al tre per cento.

7) Il contributo straordinario d'esercizio per le funivie di cui al precedente art. 1 è rapportato ai consuntivi di gestione di due anni precedenti a quello cui il contributo si riferisce ed è determinato nella misura non superiore al cinquanta per cento del valore medio del disavanzo di detti consuntivi.

Art. 3.

1) La giunta regionale è autorizzata ad erogare, d'intesa con la competente commissione consiliare, i contributi e le anticipazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 in ragione trimestrale anticipata e i conguagli in unica soluzione.

2) La giunta regionale è autorizzata ad erogare le anticipazioni per l'esercizio relativo al 1978, sino ad un massimo di lire 5.750 milioni per trimestre rapportando i contributi dei singoli concessionari proporzionalmente a detto importo.

3) Il contributo d'esercizio relativo all'anno 1978 verrà calcolato e definito con apposito provvedimento legislativo e verrà erogato, nei limiti di spesa di cui al successivo art. 8, riassorbendo le anticipazioni di cui al comma precedente e rapportando i contributi dei singoli concessionari proporzionalmente a detto importo.

Art. 4.

1) L'importo globale del contributo e delle anticipazioni non deve in ogni caso superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico della gestione dell'anno cui il contributo e le anticipazioni si riferiscono e relativamente a tutti i servizi di trasporto esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio.

2) I contributi e le anticipazioni erogati in eccedenza a detto disavanzo o percepiti indebitamente sono recuperati, in via ordinaria, sulle successive erogazioni regionali. A tal fine i beneficiari dei contributi e delle anticipazioni devono produrre allo assessorato ai trasporti della regione Lombardia entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, il bilancio consuntivo previsto dalla vigente legislazione fiscale oppure, se non tenuti alla compilazione del bilancio, il conto economico della gestione, corredato di apposito questionario regionale che verrà loro inviato, nonchè delle informazioni che saranno richieste in relazione al bilancio stesso.

Art. 5.

1) I contributi sono concessi agli enti, alle imprese e alle cooperative che:

a) abbiano ottemperato alle disposizioni, istruzioni ed ordini della Regione in materia tariffaria;

b) salvi i casi di revoca della concessione da parte della Regione e salvi i casi in cui la rinuncia o la risoluzione prima della scadenza o la cessione delle concessioni siano state assentite dalla Regione:

1) abbiano esercitato e proseguano regolarmente l'esercizio degli autoservizi pubblici di linea in qualità di titolari di concessioni regionali o comunque in base ad autorizzazioni o disposizioni della Regione;

2) abbiano presentato domanda di proroga delle concessioni almeno tre mesi prima della scadenza delle stesse a decorrere dal 1978;

c) abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dalle relative disposizioni regionali per ottenere il contributo e le anticipazioni previste dalla presente legge, dichiarando il disavanzo presunto d'esercizio delle singole linee concesse per lo esercizio a cui il contributo o l'anticipazione si riferiscono.

Art. 6.

1) Sono esclusi dai contributi e dalle anticipazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 gli autoservizi per i quali gli oneri di trasporto sono direttamente a carico del committente, gli autoservizi di gran turismo nonché quelli che già fruiscono di sovvenzioni ordinarie da parte della Regione o dello Stato.

Art. 7.

L'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, fermo restando il disposto del penultimo comma, è modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge come segue:

1) « Nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 della presente legge, la giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare e sulla base di un piano di riparto assegna ai comuni, alle provincie, alle comunità montane e loro consorzi, un contributo straordinario nel quadro della riorganizzazione dei servizi di trasporto, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

A) assunzione dei servizi pubblici di trasporto di persone a carattere interurbano di concessione regionale e adozione di interventi, anche in conto esercizio al netto di altri contributi d'esercizio, atti a garantire il proseguimento dei servizi in attesa di detta assunzione;

B) costituzione e primo funzionamento di consorzi tra enti locali per la gestione di autoservizi di trasporto di persone;

C) realizzazione di aree di interscambio approvate dalla Regione.

2) Entro sei mesi dall'applicazione della presente legge la giunta presenterà al consiglio regionale gli indirizzi ai quali si adegueranno i piani di riparto di cui al precedente comma, fatti salvi quegli interventi che si saranno resi necessari per la continuità dei servizi.

3) I contributi di cui al presente articolo sono erogati nella misura massima del cinquanta per cento sulla base delle obbligazioni assunte e il saldo a seguito della certificazione delle spese sostenute con l'anticipazione suddetta.

4) In caso di mancato utilizzo delle somme assegnate nell'esercizio precedente la giunta regionale può revocare l'assegnazione.

5) In caso di utilizzo delle somme assegnate in via preventiva per finalità diverse da quanto previsto nell'atto di assegnazione, la giunta regionale puo ripetere gli importi sulle contribuzioni successive.

6) L'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo è disposta mediante decreti attuativi del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato».

Art. 8.

1) Per la concessione delle anticipazioni e dei contributi previsti dai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 23.000 milioni, e per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 25.000 milioni.

2) Al finanziamento del complessivo onere di lire 29.000 milioni, comprensivo della quota integrativa per l'anno 1977 e della maggior quota 1978, che verranno entrambe iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, si provvede in quanto a lire 19.000 milioni con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, secondo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43 e per lire 10.000 milioni con parziale utilizzazione della maggior entrata di lire 50.476 milioni derivante alla Regione in conseguenza dell'assegnazione della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 9.

1) Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 7, è autorizzata, in aggiunta alle dotazioni finanziarie di cui all'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1977 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1978.

2) Al finanziamento della maggior spesa autorizzata per l'anno 1977 si provvede mediante utilizzazione per altrettanto importo della disponibilità del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti dal provvedimento legislativo di attuazione del programa regionale di sviluppo» iscritto al cap. 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977.

3) Al finanziamento della maggior spesa di lire 6.000 milioni autorizzata per l'anno 1978, si provvede con altrettanta quota dell'assegnazione che interverrà a favore della Regione per l'anno indicato sul fondo per il finanziamento dei pogrammi regionali di sviluppo di cui all'art 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 10.

1) Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978 saranno iscritti i seguenti capitoli con le dotazioni a fianco di ciascuno indicate:

1 - «Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori». Quota 1978 e integrazione 1977 «lire 29.000 milioni».

2 - «Contributi straordinari in capitale ad enti locali e loro consorzi per l'assunzione di pubblici servizi di trasporto di persone a carattere extraurbano e per la costituzione e il primo funzionamento di consorzi per la gestione dei servizi medesimi». Integrazioni 1977 e quota 1978 «lire 12.000 milioni».

Art. 11.

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 gennaio 1978

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 gennaio 1978, prot. n. 21502/1224).

(6603)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. **22.**

Integrazione del finanziamento dei programmi di intervento 1975 e 1976, per l'attuazione del piano regionale ospedaliero di cui alle leggi regionali 3 settembre 1974, n. 55 e 29 gennaio 1975, n. 27.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 13 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento del finanziamento dei programmi per gli anni 1975 e 1976 per l'attuazione del piano regionale ospedaliero di cui alle leggi regionali 3 settembre 1974, n. 55 e 19 gennaio 1975, n. 27, approvati dal consiglio regionale rispettivamente con deliberazioni 29 aprile 1975, n. 973 e 2 agosto 1976, n. 251, modificata con deliberazione 27 luglio 1977, n. 511, è autorizzata la spesa di lire 25.500 milioni.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante la contrazione di mutui passivi.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione, alle migliori condizioni del mercato finanziario, uno o più mutui per l'ammontare complessivo netto non superiore a lire 25.500 milioni con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso massimo del 15% annuo, per una durata non superiore ad anni venticinque.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma terzo, della legge 19 maggio 1976, n. 335, la giunta regionale può differire la stipulazione dei contratti di mutuo in relazione alle effettive necessità di cassa della Regione ed alla utilizzazione degli altri mezzi finanziari destinati alla realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente, valutato in annue lire 155 milioni per ogni 1000 milioni di prestito contratto, si provvede con l'incremento della quota spettante alla Regione dal 1978 sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 18 maggio 1970, n. 281, e successive modifiche.

L'onere di cui al comma precedente sarà esattamente determinato, sulla scorta dei contratti di mutuo stipulati ai sensi della presente legge, con le leggi di approvazione dei bilanci annuali di competenza nei quali saranno iscritti appositi capitoli per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle quote di capitale, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

I capitoli di cui al comma precedente saranno inclusi nello elenco relativo a «Spese obbligatorie e d'ordine» allegato alla legge di approvazione di ciascun bilancio annuale di competenza.

Art. 4.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito in via principale dalla Regione mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata dei mutui, nei capitoli di cui all'articolo precedente, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere, il versamento a favore dell'istituto mutuante, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo alle scadenze stabilite autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale delle entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui alla presente legge.

Art. 5.

In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti articoli, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione dell'entrata*:

al titolo V, categoria I, rubrica 1ª è istituito il cap. 511102, con la denominazione «Mutui per il finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero» e con la dotazione di lire 25.500 milioni.

B) *Stato di previsione della spesa*:

al titolo II, sezione V, rubrica 1ª è istituito il cap. 251107, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in capitale agli enti ospedalieri per la realizzazione del secondo programma stralcio di attuazione del piano ospedaliero regionale per il quinquennio 1974-78» e con la dotazione di lire 25.500 milioni.

Il cap 251105, già iscritto per memoria viene soppresso.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *gennaio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *marzo* 1978, *prot.* 20902/2817).

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 23.
Norme sullo scioglimento degli E.C.A.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 13 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La titolarità delle funzioni, delle attribuzioni e dei servizi esercitati dagli E.C.A. della regione Lombardia è trasferita, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, al comune nel cui territorio ciascun E.C.A. ha sede, salva la successiva riorganizzazione territoriale dei servizi sociali e sanitari da attuarsi a norma dell'art. 25, secondo, terzo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. I comitati amministrativi degli E.C.A. attualmente in carica assumono la qualità di organi straordinari delle rispettive amministrazioni comunali e come tali provvedono, fino alla data indicata nel successivo art. 4, all'esercizio delle funzioni e alla gestione dei servizi di cui al comma precedente, nonchè a ogni altra attività prevista dalla presente legge; resta comunque ferma l'applicazione della disposizione di cui al punto 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 20.

Art. 2.

1. Il comitato amministrativo di cui al secondo comma del precedente art. 1 provvede senza indugio:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A. mediante ricognizione, descrizione ed elencazione dei beni nonchè alla identificazione dei beni che risultino appartenenti alle eventuali I.P.A.B. concentrate o amministrate ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche essi descritti, elencati e distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette I.P.A.B.;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti in base alla loro riferibilità all'E.C.A. o a ciascuna delle eventuali I.P.A.B. concentrate o amministrate;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruolo, qualifica, mansioni e trattamento economico in atto, distinguendo, sentite le organizzazioni sindacali, il personale dipendente dall'E.C.A. da quello che svolge in tutto o in parte funzioni di prevalente pertinenza delle I.P.A.B. concentrate o amministrate.

2. Provvede altresì alla gestione amministrativa necessaria alla continuità dei servizi, ivi compresi gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, sia degli E.C.A. che delle I.P.A.B. amministrate, nel rispetto di tutte le norme legislative statali e regionali vigenti nonchè delle direttive dell'amministrazione comunale.

Art. 3.

1. Delle operazioni previste ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 2 il comitato amministrativo redige, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verbali di ricognizione che vengono recepiti dai singoli comuni interessati con unica deliberazione.

2. Qualora il predetto termine non venga osservato, il comune provvede direttamente alle operazioni stesse, in modo che la deliberazione di cui al comma precedente venga comunque adottata entro il 30 giugno 1978; in tal caso il comitato cessa le funzioni previste dai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 2 a decorrere dalla data indicata nel primo comma del presente articolo salvo quanto disposto dal terzo comma del successivo art. 6.

3. Entro il termine di cui al primo comma il comitato amministrativo presenta altresì al comune il rendiconto della attività di gestione prevista dal punto *d*) del precedente art. 2.

Art. 4.

1. A far tempo dalla data di esecutività della deliberazione comunale di cui al primo comma del precedente art. 3 ha effetto il trasferimento al comune dei beni, dei rapporti giuridici e del personale; dalla stessa data la gestione dei servizi dell'E.C.A. viene effettuata direttamente dai comuni ed il comitato amministrativo dell'E.C.A. cessa dalle proprie funzioni, salvo quanto disposto dal successivo art. 6.

Art. 5.

1. I dipendenti trasferiti ai comuni ai sensi del precedente art. 4 sono collocati in apposito ruolo comunale transitorio, con il mantenimento della posizione giuridica ed economica acquisita, in attesa delle determinazioni di definitivo inquadramento da effettuarsi anche in relazione alla riorganizzazione territoriale dei servizi sociali e sanitari da attuarsi a norma dell'art. 25, secondo, terzo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

1. Il comitato amministrativo di cui al precedente art. 1, secondo comma, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione comunale indicata dal precedente art. 4, e fino alla data di entrata in vigore della legge statale di riforma della assistenza pubblica o alternativamente della legge regionale di cui al settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, resta in carica per provvedere all'amministrazione delle I.P.A.B. concentrate o amministrate,

nell'osservanza della legislazione vigente, con particolare riferimento alle finalità e alle disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

2. Fino alle scadenze predette il personale che, in base alle elencazioni di cui ai verbali di ricognizione indicati al primo comma del precedente art. 3 sia risultato di pertinenza delle I.P.A.B., viene mantenuto alle stesse per l'esercizio delle attività di istituto conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

3. Qualora il comitato amministrativo destinato a restare in carica ai sensi del primo comma del presente articolo non abbia adempiuto nel termine prescritto alle operazioni di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 2 il comune interessato ha facoltà di chiedere alla giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 3, punto 5, della legge regionale 14 luglio 1972, n. 20.

Art. 7.

1. In attuazione del primo comma del precedente art. 1 le somme destinate dalla Regione per funzioni assistenziali già svolte dagli enti comunali di assistenza, e riferite a stanziamenti iscritti nei bilanci regionali 1978 e successivi, vanno corrisposte ai comuni nel cui territorio hanno sede gli enti medesimi, secondo criteri e piani di riparti approvati dal consiglio regionale.

2. I comuni sono tenuti a contabilizzare le somme ricevute dalla Regione a termine dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978 la denominazione del cap. 153100 è modificata come segue:

« Contributi integrativi ai comuni per le funzioni assistenziali già svolte dagli enti comunali di assistenza ».

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 marzo 1978, prot.* 20702/2814).

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1977, n. 48.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 13 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di novanta giorni della data di entrata in vigore della legge regionale 2 settembre 1977, n. 48 previsto dall'art. 2, primo comma della medesima legge è prorogato al 31 maggio 1978.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 marzo 1978, prot.* 20202/2816).

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 25.

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 « Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 13 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente comma: « I contributi di cui alla lettera *b*) del comma precedente possono essere elevati sino ad un massimo del 50% nel caso in cui le opere e gli impianti ammessi a contributo possono essere ultimati con l'integrale accollo della quota di spesa residua risultante dal preventivo sommario e dal piano di finanziamento, da parte dell'ente beneficiario del contributo e quando si tratti di opere e impianti aventi un bacino di utenza sovracomunale e si riconnettano ad interventi regionali di tipo primario secondo le caratteristiche dell'area considerata.

I contributi di cui al comma precedente saranno accordati prioritariamente a comuni, comunità montane e loro forme consortili ».

Art. 2.

Per gli interventi previsti dall'art. 2, lettera *b*), della citata legge regionale, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante parziale utilizzazione ai sensi dell'art. 13, quinto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335, di quota delle disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 1977 sul « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti regionali », iscritto al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa regionale per l'anno 1977.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, al titolo II, sezione VI, rubrica 6ª sarà iscritto il cap. 266103, categoria 10ª con la denominazione « Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo » (legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9, articoli 1 e 2/*b*) e con la dotazione di lire 1.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° marzo 1978, prot.* 21402/2779).

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. **26.**

Norme integrative della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 13 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può indire concorsi per l'immissione nel ruolo organico della giunta regionale del personale che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21, modificato dalla legge regionale 4 maggio 1977, n. 22, per la partecipazione ai concorsi regolati da tali norme, non vi abbia potuto prendere parte.

I requisiti di partecipazioni ai concorsi di cui al comma precedente devono essere riferiti e posseduti dai candidati alla data del 14 settembre 1977.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *gennaio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *marzo* 1978, *prot.* 20202/1978).

(6604)

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1978, n. **27.**

Integrazione della legge regionale 3 settembre 1977, n. 49, concernente gli interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1977, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi possono essere erogati, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui contratti per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi, a deconto delle rate stesse dovute dagli enti mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento. Le eventuali ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 27 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *marzo* 1978, *prot.* 21802/2973).

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1978, n. **28.**

Norme di attuazione degli articoli 23, 25 e 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi assistenziali già di competenza dello Stato ed ora trasferiti ai comuni con decorrenza 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere attuati dal comune nel quale si manifesta lo stato di bisogno, ovvero dal comune cui si rivolge l'autorità giudiziaria per i minori soggetti ai provvedimenti di cui all'articolo 23, punto *c*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica; gli oneri relativi, sostenuti a favore dei cittadini residenti in Lombardia, sono a carico del comune nel quale il soggetto assistito abbia l'ultima residenza anagrafica per il periodo minimo di un biennio od, in difetto, per il maggior periodo inferiore al biennio od, in mancanza di residenza in alcun comune, a carico del comune di nascita. Per quanto concerne gli stranieri riconosciuti come rifugiati gli oneri di assistenza sono a carico del comune di ultima residenza.

Limitatamente all'anno 1978 la Regione, per assicurare ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la continuità delle prestazioni agli assistiti, mediante subentro della Regione in rapporti convenzionali precostituiti da amministrazioni dello Stato con prioritario riferimento alle attività previste dall'art. 23 del punto *c*) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, provvederà all'anticipazione dei mezzi finanziari necessari a fronteggiare gli interventi già di competenza statale di tipo ricorrente sotto forma di ricovero, o di contributi sostitutivi del ricovero, recuperando le anticipazioni così eseguite in sede di assegnazione delle risorse regionali attribuite a qualsiasi titolo ai comuni singoli o associati, a partire dall'esercizio 1979.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto con il precedente art. 1 negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978, tra le partite di giro sono rispettivamente istituiti i seguenti capitoli, con dotazione di lire 1.000 milioni:

611113 - Recupero dei fondi anticipati per conto dei comuni per far fronte alle spese per assicurare la continuità delle prestazioni ricorrenti trasferite ai comuni medesimi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, nel settore dei servizi sociali;

411113 - Anticipazioni di fondi, per conto dei comuni, per far fronte alle spese per assicurare la continuità delle prestazioni ricorrenti trasferite ai comuni medesimi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel settore dei servizi sociali.

Art. 3.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta ai comuni assicurare altresì, a partire dal 1° gennaio 1978, gli interventi assistenziali di cui alle leggi regionali 22 gennaio 1973, n. 10 e n. 11 nonché quelli a favore di infermi non assistiti da enti mutualistici o da altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.

Sono abrogate le leggi regionali 22 gennaio 1973, n. 10 e n. 11.

Art. 4.

In relazione al disposto del precedente articolo per l'anno 1978 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978 un fondo per il finanziamento delle funzioni già regionali ed ora attribuite ai comuni.

Tale fondo è costituito mediante utilizzazione degli stanziamenti dei capitoli 153101, 153201, 153300, 153400, 153401 e 153500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978, i quali vengono contestualmente soppressi.

Nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione V, rubrica III è istituito il cap. 153115, categoria III con la denominazione « Fondo per il finanziamento delle funzioni assistenziali già di competenza regionale ed attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 » e con la dotazione di lire 2.118 milioni.

Art. 5.

Sul fondo di cui all'articolo precedente la giunta regionale, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali di tipo ricorrente sotto forma di ricovero o di contributi sostitutivi al ricovero disposti dalla Regione a tutto il 31 dicembre 1977, è autorizzata a prelevare nel limite massimo di spesa di L. 1.200.000.000 somme da erogarsi per la prosecuzione degli interventi stessi sino al 30 giugno 1978.

Tali somme verranno recuperate a carico dei comuni interessati in sede di riparto definitivo del fondo ai sensi del successivo art. 6.

Art. 6.

Il fondo di cui all'art. 4, limitatamente all'anno 1978 viene suddiviso tra i comuni della Lombardia secondo procedure, criteri e piani di riparto approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 luglio 1978.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 marzo 1978

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 marzo 1978, prot. 20702/2974).

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1978, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1977, n. 21.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Domande di ammissione

L'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le domande di ammissione ai concorsi debbono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

I candidati debbono dichiarare nella domanda:

a) le generalità, la data ed il luogo di nascita, lo stato civile;

b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza alla nazione italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) la residenza nonchè il recapito al quale dovranno essere trasmesse ad ogni effetto, le comunicazioni relative al concorso;

l) i titoli posseduti, ove il concorso sia per esami e per titoli;

m) l'eventuale appartenenza a categorie protette con diritto a precedenze o preferenze ai sensi della normativa statale.

La documentazione relativa ai titoli di cui ai punti *e)* ed *h)* deve essere allegata alla domanda; la valutazione dei titoli di cui al punto *l)* è condizionata alla valida e formale presentazione degli stessi unitamente alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti statali o regionali è sufficiente il visto del responsabile della unità organizzativa presso la quale prestano servizio.

La Regione provvede d'ufficio ad accertare la buona condotta del candidato, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziario e ad accertare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego ».

Art. 2.

Nomina e composizione delle commissioni

L'art. 9 della legge regionale 19 aprile 1977, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso il presidente della giunta regionale nomina la commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice è composta, per i concorsi per le qualifiche funzionali dalla prima alla quarta, come segue:

a) da un impiegato regionale di ruolo, con funzioni di presidente;

b) da un impiegato regionale di ruolo designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

c) da due impiegati regionali di ruolo esperti nelle discipline attinenti ai posti messi a concorso;

d) da un rappresentante dei dipendenti designato dai sindacati regionali di categoria maggiormente rappresentativi.

La commissione esaminatrice è composta, per i concorsi per le qualifiche funzionali dalla quinta alla ottava, come segue:

a) da un componente della giunta regionale o da un consigliere regionale, con funzioni di presidente;

b) da un consigliere regionale, designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

c) da tre esperti nelle discipline amministrative e tecniche relative alle qualifiche per il cui concorso è indetto, uno dei quali è scelto fra gli impiegati regionali di ruolo, gli altri fra esperti estranei all'amministrazione; per le qualifiche sesta, settima e ottava gli esperti estranei all'amministrazione sono scelti preferibilmente fra docenti universitari;

d) da un rappresentante dei dipendenti designato dai sindacati regionali di categoria maggiormente rappresentativi.

Gli impiegati regionali componenti della commissione devono rivestire una qualifica funzionale non inferiore a quella dei posti messi a concorso.

In caso di assenza o impedimento di un componente della commissione che si protragga per due sedute consecutive, il presidente della giunta regionale provvede alla sua immediata sostituzione, secondo quanto disposto dai commi che precedono.

La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già acquisite.

I decreti di nomina e sostituzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro tre giorni dalla data in cui sono stati adottati.

Ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni alla amministrazione regionale è corrisposta una indennità di funzione comprensiva del rimborso delle spese, di L. 150.000 se il numero dei candidati non è superiore a 100. L'indennità è aumentata di L. 50.000 per ogni gruppo di 100 candidati o frazione di essa, in più; essa, comunque, non può essere superiore a lire 500.000.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla quinta, nominato dal presidente della giunta regionale.

Nel caso di concorso unico previsto dal precedente art. 5 il presidente della giunta regionale nomina la commissione e il segretario d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale ».

Art. 3.

Ripartizione del punteggio

L'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il punteggio complessivo attribuibile a ciascun candidato risulta dalla somma dei punti assegnati nella valutazione dei titoli e di quelli riportati in ciascuna delle prove d'esame.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame ed il punteggio massimo ad essi attribuibile non può superare:

punti 12, quando il concorso prevede una sola prova di esame;

punti 25, quando le prove d'esame sono due;

punti 38, quando le prove d'esame sono tre;

punti 51, quando le prove d'esame sono quattro.

I punteggi relativi a ciascuna prova d'esame sono espressi in trentesimi ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *marzo* 1978, *prot.* 20202/2975).

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1978, n. 30.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63, concernente « Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma straordinario di edilizia residenziale ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione di cui al punto *a*) dell'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *a*) agli I.A.C.P o al loro consorzio e alle cooperative edilizie e loro consorzi, i contributi in annualità di cui ai successivi articoli 3 e 4 e la prestazione di fidejussione a garanzia dei mutui ai sensi del successivo art. 11, per opere da appaltarsi, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre 1978 ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai proprietari di immobili di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 sono concessi contributi decennali in annualità nella misura del 10% per i primi 5 anni e del 5% per gli anni successivi, sull'ammontare stabilito dalla competente comunità montana e per una spesa massima di lire 15 milioni, a condizione che possiedano i titoli previsti dai bandi da pubblicarsi in attuazione della presente legge e che risiedano in uno dei comuni della comunità montana stessa ».

Art. 3.

La disposizione di cui al punto *c*) dell'art. 12 della legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *c*) per gli interventi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 2, con gli istituti di credito convenzionati con la Regione.

Ai fini della concessione dei contributi, non è obbligatoria la contrazione dei mutui da parte dei soggetti interessati alla attuazione dei programmi ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *marzo* 1978, *prot.* 21802/3052).

(6605)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1978, n. **31.**

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, concernente provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualità di soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, modificata dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, in aggiunta alla spesa di lire 2.600 milioni, già autorizzata con legge regionale 25 agosto 1977, n. 40.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere di lire 700 milioni di cui al precedente art. 1, si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, di quota delle disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 1977 sul « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al capitolo 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, al titolo II, sezione VII, rubrica III sarà iscritto il cap. 273117 con la denominazione « Contributi sugli interessi relativi a prestiti di esercizio contratti da imprese artigiane ed assistiti da fidejussione prestata da cooperative artigiane di garanzia » e con la dotazione di lire 700 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *marzo* 1978, *prot.* 22602/3231).

(6606)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782590)